

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5819

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASATI, TESINI, ARMELLIN, AMALFITANO, BARUFFI, BORRI,
BUONOCORE, CAFARELLI, CILIBERTI, COSTA SILVIA, FERRARI
BRUNO, LATTERI, MATULLI, MENSORIO, MICHELINI, PISIC-
CHIO, PORTATADINO, VITI**

Presentata il 10 luglio 1991

Riforma degli ordinamenti della scuola materna

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. L'approvazione definitiva dei nuovi orientamenti educativi della scuola materna (decreto ministeriale 3 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991) dà motivo per una più vasta considerazione sullo stato della scuola per i bambini in età tre-cinque anni e sulla esigenza di un impegno politico per una sua promozione qualitativa e adeguamento istituzionale.

Numerosi, infatti, sono i riferimenti nel testo degli orientamenti educativi, alla esigenza di adeguare ordinamenti e strutture ai caratteri e alle finalità della scuola quale si configura sul piano pedagogico-didattico e organizzativo.

Tale esigenza risultava inoltre chiaramente presentata e motivata nel rapporto a medio termine predisposto a suo tempo

dalla commissione ministeriale incaricata della revisione degli orientamenti educativi (vedi cap. 5).

L'indagine sviluppata alla base della scuola fra i genitori e nella società intorno agli orientamenti di opinione sulle tematiche sviluppate nel rapporto ha posto in evidenza il valore prioritario che concordemente si attribuisce alla riforma degli ordinamenti al fine di creare le condizioni necessarie per l'attuazione del processo innovativo configurato nei nuovi orientamenti educativi.

2. Dal 1968 (anno di istituzione della scuola materna statale) ad oggi la scuola per i bambini in età tre-cinque anni si è sviluppata per impulso dello Stato, degli enti locali, della società nelle sue diverse articolazioni.

Tale sviluppo è stato caratterizzato:

dal pluralismo delle istituzioni, che ha contribuito in misura determinante alla generalizzazione della frequenza sino a raggiungere il 90 per cento dei bambini in età;

dalla progressiva qualificazione delle istituzioni, nel senso del superamento della concezione assistenziale per l'affermazione, con sempre più chiara identità, della scuola materna come scuola in senso pieno, secondo i bisogni educativi propri della seconda infanzia;

dalla maturazione nelle famiglie e nelle istituzioni di una consapevolezza delle finalità proprie della scuola materna e del diritto di ogni bambino ad essere posto nella condizione di frequentarla con pari opportunità;

dal progressivo riconoscimento, nell'ambito legislativo e amministrativo, del valore pubblico della funzione svolta dalle scuole materne autonome e ciò in riferimento alla legislazione regionale sul diritto allo studio e ai rapporti di convenzione attuati in numerose province tra i comuni e le scuole autonome con prestazioni di natura finanziaria anche al di là di quanto può essere configurabile come forme di assistenza proprie del diritto allo studio.

Tale sviluppo deve indubbiamente essere ricondotto alla legge 18 marzo 1968, n. 444, e agli orientamenti educativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, per il loro contenuto innovativo sotto il profilo pedagogico e istituzionale.

Tuttavia persiste nell'ordinamento vigente un dualismo tra gli ordinamenti della scuola materna statale e quelli della non statale, essendo quest'ultima in condizioni gravi di precarietà istituzionale ed economico-finanziaria.

A questo si aggiunge, nell'ambito della stessa scuola statale, un profondo e grave divario nelle condizioni di funzionalità della scuola tra regione e regione e tra zone geografiche diverse con la concentra-

zione di gravissime situazioni negative nelle regioni meridionali e nelle isole.

Pur riconoscendo la generalizzazione di fatto della frequenza, si deve inoltre riconoscere il persistere di una situazione di forte sprecazione nelle condizioni di frequenza tra i diversi tipi di scuola e tra le diverse regioni o province.

Il pluralismo si realizza, in assenza di una legge organica fondata sul principio della parità, in condizioni che, mentre mortificano il diritto di libertà educativa, fanno della diversità fra le istituzioni un motivo di pesante discriminazione.

3. Per le ragioni sopra accennate appare chiara l'esigenza di un intervento legislativo che affronti in modo organico la materia e riconduca le diverse istituzioni ad unitarietà di sistema garantendo un effettivo pluralismo istituzionale. Al tempo stesso il medesimo intervento deve assicurare condizioni normative in ordine alla funzionalità e agibilità del servizio, alle forme organizzative, alle strutture e ai servizi, alla qualificazione del personale docente e alla direzione delle istituzioni che siano coerenti con il quadro culturale e pedagogico-didattico proposto con i nuovi orientamenti educativi recentemente approvati.

La proposta di legge qui presentata si caratterizza appunto:

per la configurazione sistematica del servizio di scuola dell'infanzia, pubblico e privato, assicurato su tutto il territorio nazionale e fondato su un autentico pluralismo istituzionale;

per la ridefinizione della natura e dei caratteri della scuola per il bambino affermandone l'identità, la specificità e l'autonomia;

per la configurazione istituzionale della scuola all'interno del sistema scolastico di base di cui la scuola materna costituisce il primo segmento, ponendosi in un rapporto di continuità educativa con i due successivi: elementare e media;

per la funzione propria che si riconosce alla scuola pubblica statale in ordine alla esigenza di assicurare ovunque l'agibi-

lità della scuola e tuttavia non in condizioni di contrapposizione ma come intervento che si integra con quello degli enti locali e delle libere istituzioni;

per la soluzione che si intende dare ai problemi propri dei diversi tipi di scuole (statali — delle regioni e degli enti locali — autonome convenzionate — private) con l'introduzione di un regime di convenzione con lo Stato al quale le scuole possono accedere senza che ne risulti compromessa l'autonomia;

per lo *standard* di funzionalità educativa e organizzativa che viene proposto a tutte le scuole per un loro riconoscimento ai fini della loro integrazione nel servizio pubblico-privato di scuola dell'infanzia per garantire condizioni omogenee di qualità didattica e organizzativa;

per il riconoscimento di piena professionalità agli operatori della scuola materna con una specifica competenza in ordine ai bisogni educativi propri dell'età tre-cinque anni;

per l'affermazione dell'esigenza di dare autonomia di direzione didattica e amministrativa alle scuole materne statali con la creazione di autonomi circoli didattici ai quali sarebbero attribuiti com-

piti di coordinamento e di vigilanza anche in ordine alle scuole non statali;

per un piano straordinario di aggiornamento del personale a sostegno della applicazione dei nuovi orientamenti educativi;

per un programma di interventi finalizzati a rimuovere situazioni di grave difficoltà che ostacolano la normale attività e lo sviluppo della scuola del bambino in zone del Paese caratterizzate da situazioni negative sotto il profilo economico-sociale.

4. La proposta di legge, adeguandosi a quanto risulta anche dai nuovi orientamenti educativi, adotta il termine « scuola dell'infanzia » in sostituzione di quello attuale volendo con ciò significare, anche nel nome, la più forte caratterizzazione della scuola come tale che si qualifica per il soggetto a cui si rivolge (il bambino nell'età della seconda infanzia) e per una sua propria motivazione culturale e impostazione pedagogico-didattica.

Il rapporto con la famiglia e con l'educazione materna viene infatti esaltato nella complementarità degli interventi considerati secondo lo specifico della scuola e della famiglia, in una continuità che deve trovare concreto riscontro nella collaborazione fra i due soggetti.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NORME GENERALI.

ART. 1.

(La scuola dell'infanzia).

1. La scuola dell'infanzia accoglie i bambini di tre, quattro e cinque anni al fine di assicurare loro una prima esperienza di formazione scolastica secondo i bisogni e le esigenze proprie dell'età.

2. Nella sua azione educativa la scuola dell'infanzia si ispira ai valori affermati nella Costituzione e concorre, in collaborazione con la famiglia, a promuovere la personalità del bambino sviluppandone le potenzialità.

3. Per i suoi caratteri e per le sue finalità costituisce, con propria identità e autonomia istituzionale, il primo grado del sistema formativo scolastico di base e si raccorda con l'asilo nido e con la scuola elementare per la necessaria continuità educativa.

4. Con particolare riferimento all'atto dell'ingresso nella scuola elementare e alle particolari esigenze del bambino di cinque anni, sono stabilite forme di raccordo in ordine alla programmazione educativa, alla informazione sugli alunni all'atto del passaggio dall'una all'altra istituzione, alla partecipazione dei genitori e dei vari operatori, alla organizzazione dei servizi interni ed esterni, alle forme di aggiornamento e qualificazione del personale docente e ausiliario.

5. La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa. Il diritto del bambino a frequentare la scuola dell'infanzia è assicurato nell'ambito degli ordinamenti del diritto allo studio e con l'istituzione di scuole su tutto il territorio nazionale. Le

scuole promuovono, mediante il rapporto con le famiglie e contribuendo a rimuovere le eventuali difficoltà, l'iscrizione dei bambini, l'assiduità e la continuità della frequenza per tutto il triennio.

ART. 2.

(Diritto allo studio, integrazione scolastica e assistenza).

1. Agli alunni della scuola dell'infanzia, indipendentemente dal tipo di scuola da essi frequentato, si estendono le norme in materia di diritto allo studio, di integrazione scolastica dei bambini svantaggiati e portatori di *handicap*, di assistenza e prevenzione medico-specialistica in vigore per gli alunni delle scuole elementari, nelle forme e nei modi rispondenti alle esigenze proprie dell'età e ai caratteri costitutivi della scuola dell'infanzia.

ART. 3.

(Orientamenti programmatici o programmi).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono approvati i programmi che definiscono finalità, obiettivi, contenuti e indirizzi metodologici della scuola dell'infanzia.

2. I programmi sono rivedibili ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base delle verifiche predisposte dagli ispettori tecnici, dalle acquisizioni provenienti dalla ricerca pedagogica e dall'esperienza educativa, nonché dei contributi e delle proposte avanzate dai collegi dei docenti e dalle associazioni professionali e dei genitori.

ART. 4.

(Docenti).

1. Per accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia sono richiesti, a partire da cinque anni dopo la data di en-

trata in vigore della presente legge, il diploma di laurea e la specifica abilitazione secondo gli ordinamenti stabiliti.

2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono in possesso del diploma di scuola magistrale o dell'abilitazione magistrale, o conseguono tali titoli entro un triennio, sono ammessi ai concorsi per il conseguimento della specifica abilitazione e possono pertanto accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia con l'obbligo di frequentare, entro i primi tre anni di insegnamento, un corso integrativo di durata annuale promosso, in ciascuna provincia, dall'amministrazione scolastica con la collaborazione delle università, degli Irrsae e secondo le modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, con apposita ordinanza.

3. La frequenza del corso è obbligatoria e gratuita.

ART. 5.

(Personale ausiliario).

1. Il personale ausiliario è qualificato per le funzioni da svolgere secondo i profili professionali definiti dal Ministro della pubblica istruzione con apposito decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

CAPO II.

GENERALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

ART. 6.

(Generalizzazione e servizio pubblico integrato).

1. Il diritto di ogni bambino in età di tre, quattro e cinque anni ad avvalersi di una educazione scolastica consona ai bisogni e alle esigenze della sua età è assicurato con l'istituzione su tutto il territorio nazionale di scuole statali, regionali e degli enti locali, di enti, istituzioni e associazioni a carattere pubblico e privato.

2. Le scuole dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché quelle di enti, istituzioni e associazioni giuridicamente costituiti, non aventi scopo di lucro, che chiedono e ottengono il riconoscimento di cui ai successivi articoli, in quanto concorrono a garantire la generalizzazione del servizio con pari opportunità per tutti gli utenti e in conformità alle norme generali di cui al capo I, costituiscono il servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia nell'ambito del sistema scolastico di base.

3. Alle scuole dell'infanzia del servizio pubblico integrato si estendono, compatibilmente con l'autonomia delle singole istituzioni e la loro caratterizzazione per quanto concerne il tipo di gestione, le stesse norme previste dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, in materia di continuità educativa con la scuola elementare e la scuola media.

ART. 7.

(Condizioni per le scuole del servizio integrato).

1. Le scuole dell'infanzia che fanno parte del servizio pubblico integrato devono uniformarsi alle condizioni seguenti:

a) che la scuola applichi gli orientamenti programmatici e le norme generali di cui ai precedenti articoli fatta salva la sua identità culturale e pedagogico-didattica;

b) che la scuola sia dotata di un apposito statuto o regolamento in cui sia esplicitamente escluso il fine di lucro e assicurata la pubblicità dei bilanci;

c) che la scuola, nell'ambito della programmazione scolastica territoriale, cooperi con le istituzioni esistenti per la generalizzazione del servizio nel rispetto delle libere scelte dei genitori;

d) che il numero minimo e massimo degli alunni per sezione sia conforme a quello previsto per le scuole statali;

e) che il personale della scuola sia in possesso dei requisiti professionali richiesti e che ad esso siano riconosciuti la libertà culturale e didattica, i diritti sindacali, le forme di partecipazione scolastica; e goda di condizioni normative ed economiche secondo le leggi vigenti e i contratti collettivi di lavoro per le rispettive categorie;

f) che nella scuola siano in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la scuola statale;

g) che la scuola, per quanto non previsto dalle norme generali in materia di organizzazione didattica, di orario e di calendario annuale, si attenga a quanto è disposto per la scuola statale;

h) che la scuola, uniformandosi alla normativa generale, accolga i bambini in situazione di *handicap* o di svantaggio e sia adeguata, quanto ad organizzazione e a personale di sostegno, alle particolari esigenze educative dei medesimi.

2. Ogni scuola del servizio pubblico integrato conserva la sua autonomia e concorre, secondo le sue specifiche finalità e caratteristiche, alla realizzazione degli scopi educativi e sociali della scuola dell'infanzia.

ART. 8.

(Scuola statale dell'infanzia).

1. La scuola statale dell'infanzia, per le sue finalità e per i suoi caratteri istituzionali, è parte del sistema scolastico di base e opera in continuità educativa con la scuola elementare e con la scuola media.

2. Al fine di assicurare la generalizzazione della scuola su tutto il territorio nazionale, l'istituzione di nuove sezioni di scuola statale è disposta secondo piani provinciali annuali sulla base delle necessità accertate per ogni distretto. L'istituzione è obbligatoria ovunque sia richiesta dai genitori per un numero di bambini sufficiente a costituire una sezione.

3. L'istituzione di una nuova sezione comporta l'obbligo, per il comune competente per territorio, di assumere contestualmente gli oneri relativi all'edilizia, custodia, manutenzione e sussidi.

4. La scuola statale dell'infanzia si attiene alle norme generali di cui al capo I, è aperta a tutti e gratuita: concorre, secondo le sue specifiche finalità e caratteristiche, alla realizzazione del servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia.

5. Le scuole materne statali istituite ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, assumono la denominazione di « scuola dell'infanzia » e si conformano a quanto è disposto con la presente legge.

ART. 9.

(Organizzazione della scuola statale dell'infanzia).

1. La scuola statale dell'infanzia si organizza in sezioni composte da non più di 20 bambini e da non meno di 12.

2. Le sezioni che accolgono bambini portatori di *handicap* non possono superare il numero di 10 bambini.

3. Il collegio dei docenti delibera in ordine ai criteri per la composizione delle sezioni.

ART. 10.

(Orario e calendario annuale delle attività della scuola statale dell'infanzia).

1. La scuola statale dell'infanzia sviluppa la sua attività da 30 a 40 ore settimanali, distribuite in sei o cinque giorni, su delibera del consiglio di circolo sentito il collegio dei docenti.

2. L'attività annuale è regolata dal calendario scolastico in conformità agli altri ordini e gradi di scuola, con possibilità di adeguamenti a particolari esigenze socio-ambientali quanto alla distribuzione dell'orario nella giornata e quanto ai periodi di interruzione del servizio, fatto salvo il numero stabilito dei giorni di attività.

3. L'orario di servizio degli insegnanti è comprensivo di due ore settimanali da destinare, senza la presenza degli alunni, alla verifica e alla programmazione educativo-didattica.

ART. 11.

(Organico del personale docente della scuola statale).

1. L'organico provinciale della scuola statale dell'infanzia è costituito da un numero di posti pari al doppio delle sezioni, più la dotazione organica aggiuntiva.

2. Ad ogni circolo didattico è assegnato un numero di docenti in ragione di due per ogni sezione; ad esso si aggiunge un numero di insegnanti pari a una unità ogni tre sezioni.

3. L'utilizzazione dei docenti nel plesso di titolarità è disposta sulla base della programmazione educativo-didattica di competenza del collegio dei docenti.

4. Gli insegnanti di sostegno sono iscritti in apposito ruolo provinciale e assegnati ai circoli per la loro utilizzazione in ragione delle esigenze accertate.

5. Ogni insegnante è titolare nel circolo didattico di appartenenza.

ART. 12.

(Personale ausiliario della scuola statale dell'infanzia).

1. Le funzioni educativo-assistenziali e di collaborazione per specifici servizi sono svolte dal personale ausiliario al quale si riconosce lo stato giuridico ed economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, ed è iscritto in apposito ruolo.

2. L'organico del personale ausiliario si determina in ragione di una unità ogni due sezioni a cui si aggiunge la dotazione organica aggiuntiva, in ragione di una unità ogni 3 sezioni. Il personale è iscritto in un ruolo provinciale ed è utilizzato nei plessi scolastici ai quali viene assegnato.

3. Il personale ausiliario delle scuole materne statali istituite ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno, che appartenga ai ruoli organici del comune in cui opera la scuola o sia stato nominato con delibera del consiglio comunale, può chiedere il passaggio ai ruoli del personale ausiliario dello Stato per continuare lo svolgimento delle medesime funzioni.

ART. 13.

(Funzioni del personale ausiliario della scuola statale dell'infanzia).

1. Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto definisce le funzioni e le attribuzioni del personale ausiliario, avendo presenti le esigenze educative, assistenziali e organizzative in relazione alle caratteristiche funzionali della scuola dell'infanzia e alla esigenza che sia assicurata la necessaria collaborazione con gli insegnanti in tutti i momenti in cui si articola l'attività educativa.

2. Il personale ausiliario è tenuto a frequentare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un corso di qualificazione della durata di un semestre promosso dall'amministrazione scolastica con la collaborazione degli Irsae. La frequenza è obbligatoria e gratuita. A detti corsi può partecipare, gratuitamente, il personale ausiliario delle scuole dell'infanzia delle regioni e degli enti locali nonché quello delle scuole convenzionate di cui all'articolo 18.

ART. 14.

(Circoli didattici di scuola statale dell'infanzia).

1. Le scuole statali, funzionanti in un medesimo distretto o in distretti contigui, sono ordinate in circoli didattici, a ciascuno dei quali corrisponde un ufficio di direzione didattica di scuola statale dell'infanzia.

2. Ogni circolo didattico di scuola statale dell'infanzia comprende da un minimo di venti ad un massimo di quaranta sezioni.

3. Qualora il numero delle sezioni esistenti nello stesso distretto o in due distretti contigui non raggiunga il numero minimo richiesto oppure si oppongano ragioni di funzionalità che impediscono, anche temporaneamente, la costituzione di un circolo autonomo, le sezioni di scuola statale dell'infanzia sono aggregate al circolo didattico di scuola elementare competente per territorio.

4. Il numero degli insegnanti di scuola statale dell'infanzia compresi in un circolo didattico di scuola elementare concorre, a tutti gli effetti, a costituire l'organico del circolo.

5. Le direzioni didattiche di scuola statale dell'infanzia hanno competenza sulle scuole del sistema pubblico integrato e su quelle private nei limiti indicati ai successivi articoli.

ART. 15.

(Ruolo nazionale dei direttori didattici di scuola statale dell'infanzia).

1. È istituito il ruolo nazionale dei direttori didattici della scuola statale dell'infanzia secondo una tabella apposita da approvare con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. Ai direttori didattici della scuola statale dell'infanzia si estendono le condizioni giuridiche ed economiche di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416 e 417 e leggi successive concernenti il personale direttivo della scuola.

3. Nei limiti dei posti risultanti dalla tabella di cui al comma 1 il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, procede alla istituzione dei circoli didattici secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 14.

ART. 16.

(Organi collegiali).

1. Si estendono ai circoli didattici di scuola statale dell'infanzia le norme di

cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

2. È istituito il consiglio di intersezione con la partecipazione di due genitori per sezione oltre ai docenti impegnati nella sezione stessa.

3. I consigli di circolo di scuola elementare che comprendono sezioni di scuola statale dell'infanzia devono comprendere un numero di rappresentanti elettivi degli insegnanti e dei genitori proporzionale al numero degli alunni.

4. Sono costituiti due distinti collegi dei docenti per la scuola elementare e per la scuola materna. I due collegi si riuniscono in seduta comune per trattare argomenti di comune interesse o concernenti la continuità educativa fra i due gradi di scuola.

ART. 17.

(Scuole delle regioni e degli enti locali).

1. Regioni ed enti locali, oltre agli obblighi istituzionali stabiliti dalle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, di edilizia e di fornitura di servizi, possono, nell'ambito della loro autonomia, contribuire alla promozione del servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia, sul territorio di rispettiva competenza, con:

a) la istituzione e la gestione di proprie scuole, uniformandosi alle norme generali di cui al capo I;

b) la erogazione di contributi finanziari con carattere integrativo in favore di scuole che rispondano alle condizioni di cui all'articolo 7 e alle quali si riconoscano ragioni di particolare rilevanza pubblica;

c) la promozione di attività finalizzate in modo specifico ad una più diffusa consapevolezza delle finalità educative e sociali della scuola dell'infanzia.

2. Le scuole dell'infanzia delle regioni e degli enti locali fanno parte del servizio pubblico integrato di cui all'articolo 6.

3. Gli enti interessati concordano con il Ministero della pubblica istruzione un regime di rapporti giuridici ed economici, mediante convenzioni, per quanto concerne contributi ad integrazione del bilancio, ordinamenti didattici, trattamento giuridico ed economico del personale e per il necessario coordinamento funzionale del servizio.

ART. 18.

(Scuole convenzionate).

1. Le scuole dell'infanzia, promosse e gestite da enti e associazioni giuridicamente istituiti e non aventi scopi di lucro, possono chiedere ed ottenere di far parte del servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia alle condizioni indicate all'articolo 7.

2. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni con le scuole di cui al comma 1, in virtù delle quali lo Stato si impegna a contribuire alle spese generali di funzionamento e assume a suo carico la spesa per il personale docente e ausiliario relativamente al numero delle sezioni e alle unità di personale che risultano operanti nella scuola e comunque entro i limiti numerici previsti dagli ordinamenti della scuola statale.

3. Sulle scuole dell'infanzia convenzionate il direttore didattico della scuola statale competente per territorio esercita funzioni di coordinamento e di controllo in ordine alle materie oggetto della convenzione e per le finalità generali del servizio pubblico integrato.

ART. 19.

(Oneri a carico dei genitori).

1. Nulla è dovuto da parte dei genitori ai gestori di scuole convenzionate per quanto si riferisce alle prestazioni coperte dall'intervento statale.

2. Sono a carico dei genitori i corrispettivi per le altre spese di gestione

nella misura stabilita dall'organo collegiale previsto dallo statuto della scuola, competente a disporre in ordine alla gestione della stessa.

CAPO III.

SCUOLE DELL'INFANZIA NOTIFICATE.

ART. 20.

(Istituzione).

1. L'istituzione di scuole dell'infanzia a carattere meramente privato è soggetta a presa d'atto da parte del provveditore agli studi, il quale, sulla base di una relazione del direttore didattico competente per territorio, accertato il possesso, da parte del gestore, dei requisiti stabiliti dalla legge ne autorizza l'attività secondo le norme generali di cui al capo I.

2. L'autorizzazione può essere revocata in caso di accertata inadempienza.

CAPO IV.

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 21.

(Aree in difficoltà).

1. Al fine di assicurare condizioni omogenee di frequenza della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione dispone una ricognizione sullo stato delle istituzioni esistenti, del loro grado di funzionalità e delle esigenze di nuove istituzioni, considerato il servizio assicurato dalle scuole statali, da quelle di iniziativa regionale e degli enti locali nonché da quelle di enti, associazioni e privati, e ne riferisce al Parlamento.

2. Nei limiti delle disponibilità stabilite dalla legge finanziaria, il Ministro della pubblica istruzione cura la elaborazione di un piano triennale di interventi finalizzati all'adeguamento e sviluppo del servizio della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale. Il suddetto piano dovrà considerare le scuole statali esistenti e le nuove istituzioni ritenute necessarie, l'iniziativa delle regioni e degli enti locali nonché quelle degli enti, delle istituzioni e delle associazioni non aventi scopi di lucro le cui scuole rientrano nel servizio pubblico integrato.

3. Con particolare riferimento alle regioni e alle province che presentano gravi situazioni deficitarie sotto il profilo delle istituzioni in esse operanti e delle esigenze di qualificazione del servizio, il Ministro della pubblica istruzione dispone con priorità gli interventi ritenuti necessari al fine di assicurare una generalizzazione della scuola dell'infanzia in condizioni di omogeneità quantitativa e qualitativa.

4. Per la medesima finalità di cui al comma 3 il Ministro della pubblica istruzione promuove a livello nazionale, regionale e locale, d'intesa con i Ministeri competenti e con le regioni interessate, conferenze di servizio fra le diverse amministrazioni statali, regionali e comunali al fine di favorire la convergenza degli interventi secondo le rispettive competenze.

ART. 22.

(Aggiornamento).

1. Al fine di promuovere una adeguata conoscenza degli orientamenti programmatici approvati con decreto ministeriale 3 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, il Ministro della pubblica istruzione promuove, attraverso gli uffici scolastici provinciali e con la collaborazione degli ispettori tecnici e degli Irrsae, un piano straordinario poliennale di aggiornamento dei dirigenti e dei docenti delle scuole statali e di quelle comprese nel sistema

pubblico integrato, da attuarsi con attività programmate a livello provinciale o subprovinciale.

2. Per la organizzazione e la partecipazione alle attività di cui al comma 1 è previsto, per il personale statale, l'esonero dagli obblighi di servizio con la possibilità di procedere alla nomina di supplenti temporanei.

3. Enti, istituzioni e associazioni professionali a carattere nazionale che abbiano, fra i loro scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti possono stipulare convenzioni con gli Irrsae per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano poliennale di cui al comma 1.